

forma di discriminazione nel mercato del lavoro. Per la Provincia di Isernia i risultati emersi sono stati: interventi di potenziamento a livello locale dell'integrazione tra servizi e politiche educative, della formazione professionale, del lavoro, della cura e dell'inclusione sociale volti a favorire il recupero e l'inserimento lavorativo e sociale delle persone con disabilità soprattutto grazie alla stipula di convenzioni di inserimento lavorativo.

SEZIONE E – INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FSE

La Regione Molise (Assessorato Politiche Sociali) e i Comuni del territorio molisano hanno realizzato percorsi lavorativi per sostenere l'integrazione sociale dei soggetti ai margini del mercato del lavoro, maggiormente a rischio di esclusione socio-lavorativa, attraverso la concessione di n. 710 borse lavoro ai Comuni molisani, per gli anni 2014 -2015. Tra i vari destinatari dell'intervento, vi sono anche le persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/99, residenti nei Comuni molisani che assegnano borse lavoro. Sono state concesse n. 710 borse lavoro ai Comuni molisani, per un importo totale di Euro 1.917.000,00, della durata di 6 mesi, a valere sulle risorse del POR FSE 2007/2013. La borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso un'esperienza lavorativa (che non costituisce rapporto di lavoro). La Regione Molise ha approvato, con D.G.R. n. 476/2014, un avviso pubblico per l'assegnazione da parte dei Comuni di borse lavoro.

SEZIONE F – BUONE PRASSI

La Regione Molise (Assessorato Politiche per l'Occupazione), l'Agenzia Regionale Molise Lavoro e l'Università degli Studi del Molise hanno realizzato un percorso di formazione specialistica e un successivo percorso di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo, finalizzati allo sviluppo di un progetto di innovazione di tipo tecnologico o non tecnologico all'interno di un'impresa. I destinatari sono n. 50 laureati residenti in Molise, di età non superiore ai 35 anni, di cui n. 5 laureati con disabilità iscritti negli appositi elenchi provinciali tenuti dai competenti Centri per l'Impiego molisani. Con DGR n. 654/2014 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'attuazione di n. 50 Project Work Innovazione che consistono nella realizzazione di un percorso di formazione specialistica e di un successivo percorso di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo. Nello specifico l'art. 7 dell'Avviso prevede una riserva di n. 5 Project Work Innovazione da assegnare ad altrettante persone con disabilità.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Deliberazione della Giunta Regionale del 2 dicembre 2014, n. 654 "PIANO INTEGRATO "GIOVANI MOLISE" - LINEA D'INTERVENTO 1 -PROJECT WORK INNOVAZIONE (PWI) - PROVVEDIMENTI"

Deliberazione della Giunta Regionale del 30 Dicembre 2013, n. 717 " Decreto Legislativo n. 181/00, e successive modificazioni ed integrazioni – D.P.R. N. 442/00 – D.G.R. N. 1003/2007 – Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni."

Deliberazione della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014, n. 476 "Programma operativo regionale 2007 – 2013 regione Molise Obiettivo 2 – "competitività regionale e

occupazione" - asse III - inclusione social; obiettivo specifico g) sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro. Approvazione avviso pubblico a sportello. Anno 2014 - 2015."

REGIONE CAMPANIA

SEZIONE A - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Nella Regione Campania le funzioni e i compiti attribuiti alle Province sono: programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone con disabilità, nonchè l'avviamento lavorativo, la tenuta delle liste, il rilascio delle autorizzazioni agli esoneri, la stipula della convenzioni e l'attuazione del collocamento mirato. I servizi svolti dai centri per l'impiego sono: informazione orientativa sulle opportunità del mercato del lavoro, incentivo per l'inserimento o la promozione di lavoro autonomo sugli strumenti di previdenza, assicurazione, sicurezza, tutela e qualità del lavoro; consultazione delle banche dati su domanda e offerta di lavoro, inserimento lavorativo delle persone con disabilità; verifica dello stato di disoccupazione, proposte di adesione a iniziative di inserimento lavorativo, sottoscrizione di un patto di servizio.

SEZIONE D – INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FONDO REGIONALE

Le iniziative hanno riguardato l'incentivo all'occupazione di persone con disabilità a rischio di esclusione sociale, attraverso la realizzazione dei percorsi mirati e specifiche azioni di tutoraggio; la definizione di un percorso formativo e/o lavorativo personale mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e della realtà aziendale.

Sono stati realizzati tirocini formativi e di orientamento per persone con disabilità destinati ad aziende operanti sui territori provinciali. I destinatari sono disoccupati/ inoccupati di età pari o superiore ai 18 anni, persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, c. 1 della legge 68/99 con una percentuale del 46% e iscritti nei centri per l'impiego provinciali. L'iniziativa, svolta dai Servizi per l'impiego - collocamento disabili, ha avuto inizio a fine ottobre 2014 ed è terminata il 31/12/2015. La durata delle attività di tirocinio sono state di 4, 6 e 12 mesi.

REGIONE PUGLIA

SEZIONE A - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Presso ogni Provincia è istituito l'Ufficio Competente che provvede all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri, delle

compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

In raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi provvede, inoltre, alla programmazione, all'attuazione e alla verifica degli interventi a favore dei soggetti di cui alla L.68/99; Presso i singoli CPI vengono svolte le attività di accoglienza dei soggetti di cui alla L.68/99 (iscrizione, cancellazione e variazione delle liste, attività di informazione e orientamento).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge Regionale del 5 maggio 1999, n. 19 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego".

REGIONE BASILICATA

SEZIONE A - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La Regione Basilicata individua, nei Servizi del Lavoro delle Province, gli Uffici competenti di cui all'art. 6 della legge n. 68/99, i quali operano nel rispetto dei criteri delle modalità di gestione previsti dalla L.R. n. 29/98 avvalendosi dei Centri per l'Impiego; le funzioni dei servizi hanno riguardato: avviamento al lavoro, tenuta delle liste, rilascio delle autorizzazioni, esoneri e compensazioni territoriali, stipula delle convenzioni e attuazione del collocamento mirato, promozione dell'accesso al lavoro delle persone con disabilità.

SEZIONE C – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO

La Regione attraverso il Programma triennale straordinario di interventi ha sostenuto l'autonomia personale delle persone con disabilità e l'inserimento socio – lavorativo. È stato riconosciuto un contributo a titolo di cofinanziamento a favore di Enti Pubblici che presentano progetti alla Regione Basilicata diretti all'inserimento lavorativo. Sono stati infine realizzati inserimenti socio – lavorativi con l'attivazione di contratti a tempo determinato e indeterminato.

SEZIONE D – INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FONDO REGIONALE

Attraverso i Comuni - Aziende Sanitarie Locali le iniziative hanno riguardato la promozione della cultura dell'integrazione finalizzata a favorire un'esperienza nel campo del lavoro.

E' stato attivato un partenariato istituzionale, in attuazione dei principi di sussidiarietà con il coinvolgimento del servizio psico - medico - pedagogico. I destinatari sono le persone con disabilità iscritte nelle liste di cui alla legge n. 68/99. Sono stati, inoltre, previsti contributi a favore di Enti Pubblici che hanno assunto lavoratori con disabilità e che proseguono i progetti di inserimento lavorativo - *WORK EXPERIENCE*. Sono stati approvati i progetti integrati di *WORK EXPERIENCE* finalizzati anche all'assunzione a tempo determinato. Tra i risultati si segnalano inserimenti socio - lavorativi con l'attivazione di contratti a tempo determinato e indeterminato.

SEZIONE E – INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FSE

Nella Regione Basilicata le iniziative hanno riguardato organismi di formazione accreditati tra cui: E.SC.LA, FORCOPIM, INNFORM, IREFORR, IBS, IFOR SAS con l'obiettivo di inserire le persone con disabilità in un percorso di formazione per favorirne l'occupabilità e l'integrazione sociale. I destinatari sono giovani con disabilità intellettuale/insufficienza mentale. I progetti individualizzati hanno consentito l'acquisizione di competenze lavorative spendibili in più contesti professionali. Tra i risultati si segnala un raggiungimento delle competenze e delle abilità oggetto del percorso formativo realizzato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge Regionale del 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015”

Legge Regionale del 30 dicembre 2011, n. 26 “Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2012.”

Deliberazione della Giunta Regionale del 14 aprile 2010, n. 701 “ P.O. F.S.E. Basilicata 2007/2013 – Asse III Inclusione Sociale – Approvazione avviso pubblico Formazione dei cittadini diversamente abili”.

Deliberazione della Giunta Regionale del 8 Agosto 2005, n. 1689 “ Legge Regionale del 20 luglio 2001, n. 28: Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili – Art. 3, Azioni positive di politiche attive per il lavoro delle persone diversamente abili – anno 2005 – approvazione.”

Legge Regionale del 20 luglio 2001, n. 28, “Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili.”

REGIONE SICILIANA**SEZIONE A - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**

Nella Regione i servizi svolti dai centri per l'impiego sono: Creazione/ Gestione Elenco Anagrafico; accertamento Condizioni di Disabilità; istituzione/gestione Scheda Anagrafico Professionale; definizione ed accertamento stato di disoccupazione; immediata dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa; graduatorie, autorizzazioni all'assunzione, prospetti.

SEZIONE C – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO

La programmazione si è rivolta, come da convenzione quadro ex art. 14 del Decreto Legislativo del 10.09.2003 n. 276, all'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità che hanno presentato particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario anche attraverso tirocini formativi.

REGIONE SARDEGNA**SEZIONE A - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**

Nella Regione le funzioni ex art. 6 della L.68/99 sono attribuite alle Province che le esercitano tramite i servizi di inserimento mirato e i centri dei servizi per il lavoro.

E' stata istituita la Commissione provinciale per il collocamento mirato delle persone con disabilità prevista dalla L.R. 20/2005 art. 9 al fine di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa.

Attraverso gli uffici per l'inserimento mirato si realizzano azioni di accoglienza, consulenza e informazione orientativa, gestione di specifiche procedure amministrative, promozione e sostegno delle fasce deboli nel mercato del lavoro utilizzando strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare le capacità lavorative residuali delle persone con disabilità al fine di inserirle in un ambiente lavorativo compatibile.

SEZIONE B – RACCORDO CON I SERVIZI SOCIALI, SANITARI EDUCATIVI E FORMATIVI DEL TERRITORIO

La Provincia di Cagliari e 5 Istituti di istruzione superiore statale, tramite le risorse del Fondo regionale per i disabili di cui all'art. 1 c.2 della L.R. : 20/2002, hanno avviato i seguenti progetti:

- progetto speciale "I cinque sensi creativi"
- progetto speciale "Campus formativo Sardegna"

I progetti intervengono sulla preparazione all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità per l'acquisizione di competenze utilizzabili anche in ambito lavorativo attraverso una programmazione su obiettivi prettamente didattici. I destinatari sono allievi con disabilità frequentanti Istituti di istruzione superiore statale. I progetti sono stati articolati in diverse azioni attraverso attività didattiche all'interno degli Istituti e presso stage aziendali, operando in situazioni lavorative simulate. I risultati attesi riguardano l'acquisizione di esperienze che permettano agli individui coinvolti nell'azione di ampliare il repertorio delle conoscenze, sviluppare abilità e competenze sociali anche in un contesto diverso da quello abituale, aumentare la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, riuscire a stabilire relazioni collaborative, migliorare l'impegno come condizione essenziale per il conseguimento degli obiettivi.

SEZIONE C – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, direttamente o tramite le Province, ha programmato interventi di inserimento lavorativo di persone con disabilità attraverso i seguenti strumenti:

- contributi all'assunzione;
- adeguamenti dei posti di lavoro;
- promozione di tirocini formativi e di orientamento;
- altri progetti specifici sottoposti alla valutazione del Comitato regionale del Fondo disabili.

Le strutture provinciali per l'inserimento mirato hanno svolto i seguenti compiti:

- gestione delle graduatorie delle persone con disabilità;
- verifica, attraverso Commissioni Tecniche, delle capacità residuali;
- predisposizione di Convenzioni per l'inserimento lavorativo;
- predisposizione di Progetti personalizzati;
- programmazione di azioni mirate per particolari problematiche legate alle realtà del territorio.

SEZIONE D – INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FONDO REGIONALE

Le iniziative hanno riguardato l'inserimento mirato di persone con disabilità attraverso assunzioni a tempo determinato, tirocini formativi e di orientamento e l'attivazione di progetti specifici per l'inserimento lavorativo valutati dal Comitato per la gestione del Fondo regionale disabili. I destinatari sono le persone in cerca di occupazione iscritte alle liste provinciali di cui all'art. 8 della Legge 68/1999. La Regione Sardegna, tramite l'Assessorato del Lavoro, ha trasferito alle Province le risorse del Fondo Regionale per i disabili di cui alla Legge Regionale n. 20/2002 per progetti di inserimento lavorativo da attuare sulla base degli indirizzi previsti dalla DGR 28/8 del 2012.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Determinazione del Dirigente – Provincia di Cagliari - del 20 Maggio 2015, n. 137

“Fondo regionale per l'Occupazione dei diversamente abili: approvazione progetto Campus Formativo Sardegna e convenzione con Istituto Tecnico Primo Levi”

Determinazione del Dirigente – Provincia di Cagliari - del 19 Maggio 2015, n. 131

“Fondo regionale per l'Occupazione dei diversamente abili: approvazione progetti i cinque sensi creativi”

DELIBERAZIONE DEL 27.3.2015, N. 12/22 “Collocamento mirato delle persone con disabilità indicate dalla legge n. 68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Avviamenti a selezione dei centralinisti non vedenti e integrazioni alle Delib.G.R. n. 33/18 del 8.8.2013 e n. 53/43 del 20.12.2013.”

DELIBERAZIONE DEL 20.12.2013, N. 53/43 “Legge n. 68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Collocamento mirato delle persone con disabilità. Eliminazione delle graduatorie provinciali annuali e criteri di formazione delle graduatorie delle persone iscritte agli elenchi della legge n. 68/1999 in caso di avviamenti a selezione presso gli Enti Pubblici, e in caso di richiesta numerica da parte dei datori di lavoro privati.”

DELIBERAZIONE DEL 14.5.2013, N. 19/23 “Legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13. Linee guida per la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, valide per le assunzioni a decorrere dall'anno 2011.

DELIBERAZIONE DEL 26.6.2012, N. 28/8 “L.R. 28 ottobre 2002, n. 20. Trasferimento alle Province delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili e indirizzi per l'utilizzo. Approvazione delle Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento per persone con disabilità.”

DELIBERAZIONE DEL 23.10.2012, N. 42/47 “Convenzione quadro della Provincia di Nuoro avente ad oggetto “Accordo per la sperimentazione di un modello finalizzato all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”, stipulata ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Approvazione sperimentazione e validazione convenzione.”

DELIBERAZIONE DEL 7.12.2011, N. 49/7 "L.R. n. 1/2011, art. 6, comma 12. Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione 2011 - 2014."

DELIBERAZIONE DEL 23.11.2010, N. 41/12 "Ripartizione tra le Province delle risorse disponibili sull'UPB S05.03.004, Capitolo SC05.0583, Cdr 00.10.01.02 – anno 2010. Ammissione ai benefici previsti in caso di attivazione di tirocini formativi per diversamente abili di cui alla L.R. n. 20/2002. Sanatoria delle istanze presentate in maniera non conforme alla deliberazione n. 37/27 del 30.7.2009.

Legge Regionale del 5 dicembre 2005, n. 20 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego."

Legge Regionale del 28 ottobre 2002, n. 20 "Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili."

ALLEGATO 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 12 marzo 1999, n. 68 (1)**Norme per il diritto al lavoro dei disabili (2).**

- (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
(2) Per il regolamento di esecuzione della presente legge vedi il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 2-quater dell'art. 14, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14.

Capo I
Diritto al lavoro dei disabili

1. Collocamento dei disabili.

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
 - a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 , dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (3);
 - b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
 - c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni;
 - d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594 , e successive modificazioni, alla legge 28 luglio 1960, n. 778 , alla legge 5 marzo 1965, n. 155 , alla legge 11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397 , e alla legge 29 marzo 1985, n. 113 , le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686 , e alla legge 19 maggio 1971, n. 403 , le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 , e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270 . Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308 .
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei

ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante (4).

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

(3) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(4) Con D.P.C.M. 13 gennaio 2000, è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili.

2. Collocamento mirato.

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (5).

2. [Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni] (6).

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative [e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione] (7).

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi (8).

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di

intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (9).

(5) Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 7 luglio 2000, n. 357 e la lettera b) del comma 5 dell'art. 22, L. 12 novembre 2011, n. 183.

(6) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015, e con effetto dal 1º gennaio 2017.

(7) Le parole tra parentesi quadre sono state sopprese dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015, e con effetto dal 1º gennaio 2017.

(8) Comma così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 957), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

(9) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 132, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Criteri di computo della quota di riserva.

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (10).

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale

applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il tele-lavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva (11).

3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti (12).

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».

(10) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 27 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92, come modificata dall'art. 46-bis, comma 1, lett. I), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(11) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 9, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(12) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello

stesso D.Lgs. n. 151/2015. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.

5. Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 (13).
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64 (14) per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
- 3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato (15).
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione (16).
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia (17).

8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo (18).

8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6 (19).

8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter (20).

8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo (21).

(13) Comma così modificato prima dall'art. 2-bis, D.L. 20 dicembre 1999, n. 484, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 78, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dal comma 53 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247, dal comma 2-ter dell'art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dalla lettera b) del comma 27 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92 e, infine, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1, L. n. 247 del 2007.

(14) L'originario importo di lire 25.000 è stato convertito in euro 12,91 ed adeguato ad euro 30,64 dall'art. 1, D.M. 21 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2008, n. 29).

(15) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art.

43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 5, D.Lgs. n. 151/2015 e il D.M. 10 marzo 2016.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 luglio 2000, n. 357.

(17) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(18) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(19) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e poi così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(20) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(21) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 27 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92.

Capo II

Servizi del collocamento obbligatorio

6. Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , di seguito denominati «uffici competenti», provvedono, in accordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti (22).

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «comparativamente più rappresentative»;

b) ... (23).

(22) Comma così modificato dalla lettera d) del comma 27 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92.

(23) Aggiunge due periodi al comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.

Capo III

Avviamento al lavoro

7. Modalità delle assunzioni obbligatorie.

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8

che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro (24).

1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro (25).

1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (26).

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

(24) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(25) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(26) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

8. Elenchi e graduatorie.

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro (27).

1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli